

Statuto SVPA

Art. 1 Nome e sede

1. Con il nome "Associazione svizzera degli assistenti di profilassi" viene costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero con sede presso il domicilio della presidente.
2. L'associazione è neutrale dal punto di vista politico e religioso.

Art. 2 Scopo dell'associazione

L'associazione persegue l'obiettivo di promuovere la professione dell'assistente di profilassi, di proteggerne gli interessi generali e di curare la collegialità.

Art. 3 Adesione

Possono diventare soci dell'associazione le persone singole, soprattutto gli assistenti di profilassi diplomati presso scuole di igiene dentale, e i gruppi (persone giuridiche del diritto pubblico e privato).

Art. 4 Entrata e uscita

1. La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto alla direzione, la quale deciderà in merito alla sua accettazione. L'uscita può avvenire previa disdetta scritta alla fine dell'anno civile. L'adesione scade inoltre quando il canone associativo non viene versato nonostante sollecito.
2. I soci che arrecano danni all'associazione in qualsiasi modo possono essere esclusi dall'assemblea generale.

Art. 5 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea generale
- b. la direzione
- c. i revisori dei conti

Art. 6 Assemblea generale

a. Convocazione

1. L'assemblea generale viene convocata dalla direzione con almeno 20 giorni di anticipo mediante comunicazione scritta a tutti i soci.
2. L'assemblea ordinaria si tiene una volta all'anno nel primo semestre. Le assemblee generali straordinarie vengono convocate su delibera di un'assemblea generale, della

direzione o su richiesta di un quinto dei soci.

Art. 7 b. Compiti

All'assemblea generale spettano i seguenti compiti:

- a. Approvazione del resoconto annuale della direzione
- b. Approvazione del bilancio annuale
- c. Definizione del bilancio preventivo e dei canoni associativi
- d. Elezione dei membri della direzione e della presidente
- e. Elezione di due revisori dei conti e di un revisore sostituto
- f. Esclusione dei soci
- g. Modifica dello statuto
- h. Gestione delle richieste della direzione o dei singoli soci

Art. 8 c. Procedura

1. La presidente guida l'assemblea e, in caso di parità di voto, esprime il voto decisivo.
2. Tutti i soci hanno il medesimo diritto di voto. Qualora lo statuto non preveda diversamente, le decisioni vengono prese con la maggioranza dei soci presenti.
3. In caso di decisioni inerenti il discarico della direzione, i membri della direzione non hanno diritto di voto.
4. Le votazioni e le elezioni avvengono in modo palese, salvo che un quarto dei soci presenti non richieda la votazione segreta.

Art. 9 Direzione

a) Composizione

1. La direzione è composta da 4 soci e dalla presidente.
2. A differenza della presidente, che viene eletta dall'assemblea generale, la direzione si costituisce autonomamente.
3. In sede di bilancio preventivo, la direzione può affidare compiti inerenti alla segreteria e alla contabilità a terzi, che partecipano alle riunioni della direzione con funzione consultiva.

Art. 10 b) Durata del mandato

1. Il mandato dura quattro anni.
2. La rielezione è possibile, tuttavia di norma nessuno dovrebbe far parte della direzione per un periodo superiore a tre mandati consecutivi.

Art. 11 c) Compiti

1. La direzione svolge tutte le attività associative che non siano affidate a nessun altro organo associativo. In particolare alla direzione spettano i seguenti compiti:
 - a. Esecuzione delle delibere dell'assemblea generale
 - b. Rappresentanza dell'associazione verso l'esterno
 - c. Espletamento di tutte le spese contemplate nel bilancio preventivo.
2. Le spese urgenti, non contenute nel bilancio preventivo o eccedenti rispetto a esso, possono essere effettuate dalla direzione solo qualora nel singolo caso non superino l'importo di 2000.- e nel corso di tutto l'anno di 5000.-.

Art. 12 Riunioni della direzione

La direzione si riunisce su invito della presidente oppure qualora almeno tre membri della direzione ne facciano richiesta. La direzione può deliberare qualora siano presenti almeno tre membri della direzione e prende le decisioni con maggioranza semplice dei membri della direzione presenti.

Art. 13 Diritto di firma

La presidente e la segretaria detengono il diritto di firma per l'associazione. In caso di impedimento subentrano i loro sostituti in modo collettivo. Per quanto riguarda le operazioni finanziarie, la presidente può firmare di concerto con il cassiere. In caso di impedimento subentrano i loro sostituti in modo collettivo.

Art. 14 Revisori dei conti

1. I revisori dei conti vengono eletti dalla direzione per la medesima durata del mandato. Non devono essere soci dell'associazione.
2. La rielezione è possibile, tuttavia di norma nessuno può rivestire questa carica per più di tre periodi consecutivi.
3. I revisori dei conti verificano il bilancio preventivo e i conti dell'associazione per conto dell'assemblea generale.

Art. 15 Entrate

1. I mezzi finanziari dell'associazione si compongono dei contributi dei soci, dei contributi dei benefattori e delle donazioni di terzi.
2. I soci rispondono degli debiti dell'associazione solo nella misura dei contributi dei soci in scadenza.

Im Zweifelsfalle gilt einzig das deutsche Originaldokument als verbindlich.

En cas de doute, seul le document original allemand fait foi.

Nei casi di dubbio fa fede esclusivamente il testo originale tedesco.